

# STATUTI

## Art. 1 Nome e sede

- <sup>1</sup> Il nome "Conferenza appalti pubblici" (CAP) indica un organo di coordinamento e collegamento fra i responsabili degli appalti pubblici di tutti i Cantoni svizzeri.
- <sup>2</sup> La Conferenza è un ente di diritto pubblico con capacità giuridica limitata.
- <sup>3</sup> La sede è ubicata presso la segreteria della Conferenza svizzera dei Direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA).

## Art. 2 Finalità

- <sup>1</sup> La Conferenza rappresenta gli interessi comuni dei Cantoni nel quadro degli appalti pubblici, sostiene e coordina la collaborazione fra i membri e fra Confederazione e Cantoni e promuove lo scambio di esperienze e di informazioni.
- <sup>2</sup> In accordo con la DCPA può seguire, gestire e partecipare a progetti nell'ambito degli appalti pubblici. A questo scopo può formare gruppi di lavoro.
- <sup>3</sup> Può esprimere il proprio parere o fornire raccomandazioni su questioni di interesse dei membri e dei Cantoni.
- <sup>4</sup> La Conferenza è a disposizione della DCPA e la supporta nell'affrontare questioni specifiche.

## Art. 3 Membri

- <sup>1</sup> Sono membri della Conferenza i responsabili degli appalti pubblici presso i Cantoni svizzeri e i loro sostituti.
- <sup>2</sup> I responsabili omologhi del Principato del Liechtenstein possono aderire alla Conferenza ed essere così equiparati ai membri dei Cantoni.
- <sup>3</sup> Il numero di membri per Cantone è limitato a due.

## Art. 4 Diritto di voto

- <sup>1</sup> Ogni Cantone dispone di un voto.
- <sup>2</sup> La Conferenza delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, ad eccezione delle modifiche statutarie (art. 16) e dello scioglimento dell'ente (art. 17).
- <sup>3</sup> In caso di parità, la decisione spetta al presidente.

#### **Art. 5 Organi**

Gli organi della conferenza sono:

- a) l'assemblea generale
- b) la presidenza
- c) la segreteria
- d) i revisori

#### **Art. 6 Assemblea generale**

<sup>1</sup> Le competenze dell'assemblea generale sono le seguenti:

- a) approvazione degli statuti
- b) elezione del presidente e dei revisori
- c) approvazione della relazione annuale
- d) approvazione del conto annuale
- e) determinazione dei contributi dei Cantoni
- f) approvazione del bilancio preventivo
- g) approvazione del mandato di prestazione
- h) modifiche statutarie
- i) scioglimento dell'ente

<sup>2</sup> L'assemblea generale è convocata una volta all'anno in primavera. In caso di necessità o nei due mesi successivi alla richiesta di almeno cinque membri sono convocate assemblee straordinarie per trattare questioni specifiche.

#### **Art. 7 Presidenza**

<sup>1</sup> La presidenza è composta dal presidente e dai delegati dei Cantoni scelti dalla DCPA fra quelli della Commissione extraparlamentare degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC).

<sup>2</sup> Tutte le funzioni che non sono espressamente attribuite ad altri organi ricadono nella sfera di competenza della presidenza.

#### **Art. 8 Segreteria**

<sup>1</sup> La segreteria della DCPA sostiene il presidente e la presidenza nelle questioni tecniche e amministrative.

<sup>2</sup> Gestisce la cassa della Conferenza e presenta all'assemblea generale per l'approvazione il conto annuale e il bilancio preventivo.

#### **Art. 9 Revisori**

<sup>1</sup> Ai due revisori spetta il controllo del conto annuale.

<sup>2</sup> Stendono una relazione per l'assemblea generale con la richiesta di approvare il conto e l'operato della presidenza e della segreteria.

**Art. 10 Commissione extraparlamentare CAPCC**

<sup>1</sup> Il presidente è pure capo della delegazione dei Cantoni nella Commissione extraparlamentare degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC).

<sup>2</sup> Il capitolato d'oneri dell'Organo intercantonale per gli Appalti pubblici (OiAp) e il regolamento della CAPCC stabiliscono i compiti e le competenze del capo della delegazione cantonale e degli altri delegati dei Cantoni nella CAPCC.

**Art. 11 Durata**

<sup>1</sup> Tutte le funzioni hanno una durata di quattro anni.

<sup>2</sup> La riconferma è possibile.

**Art. 12 Esercizio**

L'anno di esercizio corrisponde all'anno solare.

**Art. 13 Potere di firma**

<sup>1</sup> Nella Conferenza vige l'obbligo della doppia firma da parte del presidente e di un altro membro della presidenza.

<sup>2</sup> Gli impegni finanziari devono essere firmati dalla segreteria della DCPA.

**Art. 14 Garanzia**

Il patrimonio dell'ente è a garanzia degli impegni. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

**Art. 15 Finanze**

<sup>1</sup> Il lavoro negli organi della Conferenza è a titolo onorifico. Non sono corrisposte indennità.

<sup>2</sup> Le spese sono a carico dei singoli membri della Conferenza.

<sup>3</sup> Ogni Cantone versa annualmente per l'attività della Conferenza un contributo base di 500 franchi, a cui si aggiunge un contributo variabile stabilito dall'assemblea generale corrisposto da ogni abitante del Cantone.

<sup>4</sup> I progetti realizzati insieme per tutti i Cantoni nell'ambito della Conferenza devono essere finanziati dietro accordo con la DCPA.

<sup>5</sup> I servizi della segreteria sono regolamentati tramite contratto separato fra la Conferenza e la DCPA e finanziati tramite bilancio ordinario della Conferenza.

**Art. 16 Modifiche statutarie**

Gli statuti presenti possono essere modificati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri presenti.

**Art. 17 Scioglimento dell'ente**

<sup>1</sup> Lo scioglimento dell'ente richiede almeno tre quarti di tutti i voti dei Cantoni.


<sup>2</sup> Tutto il patrimonio sarà ridistribuito, secondo le quote, a favore dei Cantoni.

**Art. 18 Entrata in vigore**

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea generale del 23 novembre 2012 ed hanno validità immediata.

**CONFERENZA APPALTI PUBBLICI (CAP)****Presidente:**

Alberto Cramer

**Direttrice:**

Regina Füg